

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1878

mantenere così l'articolo 309, come la eccezione che è fatta nel 310, propongo, se vi piace, un articolo solo. Dove nel primo articolo è detto: « Negli oggetti di collezione non sono compresi gli oggetti di belle arti indicati al numero 310 » si sopprimano le parole « di belle arti indicati al numero 310 » e vi si surrogino tutte le parole del numero 310 eccluate le seguenti: « Oggetti di belle arti, e, appartengono a questa classe gli oggetti.

È sospesa così l'imposizione di un diritto all'uscita, la cui legittimità in questo momento non è chiara, e che può tornare davvero una inutilità. Nè è da trascurare quello che subito appare che un dazio medesimo e gravissimo colpirebbe ugualmente materie di un valore diversissimo. Intanto si è scansato il pericolo che ha tutti commosso; che cioè le nostre più insigni memorie non prendessero per l'estero quella strada, che il trattato colla Francia aveva loro aperto, o pareva che avesse.

Noi restiamo liberi di fare su questa materia dei nostri monumenti quella legge che alla prudenza e all'amor nostro parrà più conveniente e di tutelare l'interesse dell'arte e del decoro nazionale. E come gli studi furono condotti tanto innanzi che non solo avevano avuto per risultato una legge ed accesa una viva e sapiente discussione, ma anche menato a buona e sana concordia, così più pronta sarà l'opera del ministro e la nostra.

E la deliberazione che io vi consiglio rinforzerà per questo breve intervallo le legislazioni diverse che si debbono tuttavia riconoscere vive nelle diverse parti del regno. Le quali poterono essere frodate, il che più rincresce che non meravigli, ma dove si voglia applicarle, non possono essere considerate come insufficienti allo scopo per cui furono fatte.

Nelle provincie meridionali si ricerca per la esportazione degli oggetti di arte la licenza del Governo, il quale può esercitare la prelazione; la stessa licenza e lo stesso diritto di prelazione, ma ogni cosa più severamente ordinata, è nelle provincie che formano lo Stato pontificio, e qui si aggiunga una tassa del 20 per cento sul valore dell'opera che si vuole esportare: proibizione assoluta in uno degli ex Stati dell'Emilia, vietato l'estrarre dalla Toscana anzi pur da Firenze le opere di diciannove fra i più valenti artisti.

Le sole provincie subalpine non hanno leggi o decreti di questa natura, e lì soltanto si avrebbero a temere quei danni ai quali non parmi che riparerebbe validamente la tariffa che si discute, ma bensì una legge che la materia assolutamente domanda.

L'emendamento che io propongo, risponde agli intendimenti che hanno suggerito all'onorevole Martini la domanda che siano mantenuti i due ultimi

numeri della tariffa. Sottrae a quel troppo esiguo dazio di esportazione i veri oggetti che all'Italia e agli studiosi importano, rispetta le leggi esistenti, e affretta il definitivo ordinamento della nostra legislazione artistica.

Il Senato che con senno ed amore aveva superato oramai la parte più difficile della legge proposta riprenderà, tanto più se stimolato dall'egregio uomo che tiene ora il portafoglio dell'istruzione pubblica, riprenderà la discussione di questa legge che ha con suo dispiacere interrotta, e questa Camera non potrà ritardare la sua deliberazione sopra una materia che tanto c'interessa. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bonghi.

BONGHI. Io domanderei solo uno schiarimento al relatore.

Tutta la questione mi pare che consista in ciò: Avendo nel trattato colla Francia un'articolo nel quale è imposto un dazio di esportazione dell'uno per cento sugli oggetti di collezione, abbiamo noi diritto d'interpretare da noi medesimi quest'articolo, e di escludere dagli oggetti di collezione in genere gli oggetti di belle arti, che pure sono creduti da tutti oggetti di collezione?

Se questo diritto non ci resta che per quelle nazioni per le quali non vale la clausola del trattamento pari a quello della nazione più favorita, è un diritto di poco valore; dappoichè le nazioni che godono di questa clausola, sono appunto le sole colle quali noi avremmo a commutare oggetti di questo genere.

L'onorevole Coppino, se ho inteso bene, propone di risolvere la questione che io pongo, questione la quale mi pareva già risolta dal Ministero nel senso contrario al nostro diritto; giacchè la notizia che ci fosse nel trattato questa voce: *oggetti di collezione*, e che a questi oggetti fosse posto un dazio dell'uno per cento, bastò a fare sospendere la discussione nel Senato.

L'onorevole Coppino, non risolvendo la questione che io pongo, invece propone di sopprimere la voce 310, e di aggiungere come una eccezione alla voce 309 gli oggetti nominati in questa voce 310.

L'effetto della proposta dell'onorevole Coppino sarebbe di lasciare le cose come sono; ma torna, rispetto alla proposta del Coppino, la stessa questione: Possiamo noi farla questa eccezione? Potremo noi, una volta posto nel trattato colla Francia l'uno per cento sugli oggetti da collezione, interpretare da noi medesimi questa disposizione?

Questa è la prima questione che ci si presenta al pensiero; se non possiamo da noi soli dare questa interpretazione per le nazioni per le quali ci servi-